ILCASO.it

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto:

Opposizione ex 617 cpc della creditrice intervenuta ad assegnazione ex 553 cpc

Ad. cc 27 maggio 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6919/2024 R.G. proposto da:

FEDAIA SPV S.R.L. e, per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., nella persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato , presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

MIRIA, RAFFAELLO, CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

-intimati-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AREZZO n. 306/2024 depositata il 14/03/2024;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

ILCASO.it

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

FATTI DI CAUSA

1. La società Fedaia SPV s.r.l., quale creditrice procedente e cessionaria di credito bancario, promuoveva dinanzi al Tribunale di Arezzo procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 121/2021 R.G.E., nei confronti di Raffaello pignorando il trattamento pensionistico allo stesso erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Nel corso della procedura esecutiva spiegava intervento Miria già coniuge divorziata dell'esecutato, deducendo di essere titolare di un credito per assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 1018/2008, che obbligava il a corrisponderle un assegno mensile di euro 1400,00 oltre alla contribuzione delle spese di locazione, utenze domestiche e riscaldamento dell'immobile sito in Marcena (AR). In particolare, la assumeva non di aver mai percepito quanto dovuto e chiedeva di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate, invocando la natura privilegiata del credito da lei vantato.

Il G.E., con ordinanza 9 febbraio 2022, disponeva l'assegnazione integrale delle somme pignorate in favore della sola creditrice procedente Fedaia SPV s.r.l.

Avverso tale pronuncia, la proponeva opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, co. 2, c.p.c., lamentando l'omessa considerazione del suo credito privilegiato e contestualmente instando per la sospensione della procedura esecutiva.

Il G.E., con decreto del 28 marzo 2022, disponeva la sospensione provvisoria della procedura esecutiva.

Avverso tale provvedimento cautelare, Fedaia SPV s.r.l. proponeva reclamo *ex* art. 669-terdecies c.p.c.

Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza n. 1397/2022, accoglieva il reclamo e revocava la sospensione della procedura esecutiva.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

ILCASO.it

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

La instaurava il giudizio di merito, sostenendo che l'assegno di mantenimento costituiva la sua unica fonte di sostentamento (avendo natura alimentare e godendo quindi di un privilegio generale sui mobili ex art. 2751 n. 4 c.c.) ed argomentando che non occorresse una precisazione analitica delle mensilità scadute (essendo il titolo, costituito dalla sentenza di divorzio, idoneo a giustificare l'intervento per tutte le somme dovute e non corrisposte dal momento del pignoramento).

Si costituiva il aderendo alle domande spiegate dalla riconoscendo la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e il relativo inadempimento.

Si costituiva altresì la Fedaia SPV s.r.l., contestando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito per mantenimento e negandone la natura privilegiata.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense veniva dichiarata contumace.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 306/2024, accoglieva le istanze della assegnandole in via privilegiata le somme pignorate, e condannava Fedaia SPV s.r.l. alle spese del grado.

2. Avverso detta sentenza, Fedaia SPV s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Non hanno svolto difese le parti intimate.

Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Arezzo ha accolto l'opposizione di Miria in quanto ha ritenuto provato il credito di mantenimento basato sul titolo giudiziale del 2008. Quindi ha

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

disposto direttamente l'assegnazione in via privilegiata delle somme pignorate (circa 387 euro mensili) in favore di Miria a parziale copertura dell'assegno di mantenimento; ed ha respinto le tesi della società Fedaia circa l'omessa specificazione delle somme scadute, ritenendo che il credito fosse certo e basato sul diritto al mantenimento continuativo.

2. Fedaia SPV s.r.l. articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia <<Violazione degli artt. 484 e 617 c.p.c. (*error in procedendo*), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.>>, nella parte in cui il tribunale ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi, sostituendosi indebitamente al giudice dell'esecuzione e disponendo direttamente in ordine all'assegnazione delle somme pignorate. Sostiene che il giudice di merito ha esercitato poteri che, secondo la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., gli erano preclusi, interferendo nella direzione del processo esecutivo;

- con il secondo motivo denuncia << Violazione degli artt. 474 e 499 c.p.c. (*error in procedendo*), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.>>, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto azionabile un credito di mantenimento non determinato nelle somme scadute ed esigibili, attribuendo rilievo a una quantificazione tardiva, già ritenuta in sede cautelare inidonea a legittimare la partecipazione alla distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva;

- con il terzo motivo denuncia << Violazione degli artt. 474 e 499 c.p.c. (*error in procedendo*), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.>>, nella parte in cui il tribunale ha disposto l'assegnazione in via privilegiata anche per somme estranee all'assegno di mantenimento, riferite a spese di locazione, utenze domestiche e riscaldamento, includendo un credito non assistito da un autonomo e valido titolo esecutivo;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

- con il quarto motivo denuncia << Violazione dell'art. 2751, n. 4), c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.>>, nella parte in cui il tribunale ha esteso la tutela privilegiata oltre il limite delle ultime tre mensilità dell'assegno di mantenimento e non ha accertato quali mensilità fossero rimaste insolute e il relativo importo.

3. Dato atto che le parti rimaste intimate (Cassa Forense, ed risultano regolarmente evocate, il ricorso è fondato.

3.1. Fondato è il primo motivo.

Ribadito che il Tribunale di Arezzo nella impugnata sentenza ha disposto direttamente l'assegnazione in via privilegiata delle somme pignorate (circa 387 euro mensili) in favore di Miria a parziale copertura dell'assegno di mantenimento, la questione di diritto, sottesa al ricorso, riguarda soprattutto la competenza del giudice dell'opposizione a compiere atti tipici dell'esecuzione (assegnazione) e il grado di determinatezza richiesto per l'intervento del creditore di mantenimento in una procedura già pendente.

Al riguardo occorre ribadire che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura esclusivamente rescindente, finalizzata alla declaratoria di invalidità o irregolarità di un singolo atto della procedura.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. n. 28131/2022), il giudice dell'opposizione deve limitarsi a caducare l'atto impugnato, lasciando al giudice dell'esecuzione il compito di adottare i provvedimenti necessari per conformare la procedura alla decisione. Il primo non può, pertanto, mai sostituire l'atto annullato con un proprio provvedimento esecutivo (natura rescissoria), né esercitare i poteri ordinatori riservati dall'art. 484 c.p.c. alla competenza funzionale ed esclusiva del giudice dell'esecuzione. Una volta annullato l'atto oggetto di opposizione, spetterà dunque a quest'ultimo riprendere il processo esecutivo e adottare ogni atto conseguenziale, tra cui anche un nuovo atto della stessa tipologia di

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

quello oggetto dell'accolta opposizione, beninteso emendato dei vizi nella relativa sede riscontrati.

Nel caso di specie, il Tribunale di Arezzo non si è limitato a caducare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ma ha ecceduto i propri poteri sostituendosi al G.E. e disponendo direttamente l'assegnazione delle somme pignorate in favore dell'intervenuta Miria violando così la competenza funzionale riservata all'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c.

3.2. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto entrambi relativi alla denunciata indeterminatezza ed illiquidità del credito, sono qui trattati congiuntamente.

Come è noto, ai fini di un valido intervento nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 499 c.p.c., oltre al rispetto di forme rituali ben individuate da verificare anche d'ufficio, il credito deve possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c.

Orbene, dal giudizio di merito risulta che Miria sia intervenuta nel pignoramento vantando un credito per il mantenimento futuro "vita natural durante" e per spese di "affitto e utenze", senza tuttavia quantificare analiticamente l'ammontare delle mensilità già scadute al momento del pignoramento o dell'intervento. Il suo atto di intervento, dunque, si è limitato a un generico richiamo al credito per il mantenimento "vita natural durante", senza indicare l'ammontare esatto del credito già scaduto e non pagato al momento dell'intervento. D'altra parte, anche la pretesa relativa alle spese per "affitto e utenze", genericamente indicate, era del tutto indeterminata e non supportata da idoneo titolo esecutivo, non potendo la sentenza di divorzio costituire di per sé sola titolo per esborsi futuri e variabili non preventivamente liquidati.

La sentenza impugnata erra nell'affermare che le suddette precisazioni non fossero necessarie: invero, in assenza di una quantificazione tempestiva (al più tardi entro l'udienza di

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

assegnazione), il credito non può considerarsi liquido e non può concorrere alla distribuzione del ricavato, né la precisazione tardiva effettuata in sede di opposizione può sanare il vizio originario del titolo.

3.3. Fondato è infine anche il quarto motivo, che concerne la portata del privilegio con riferimento ai suoi limiti temporali.

Questa Corte, in materia di mantenimento del coniuge separato, ha di recente chiarito (cfr. Cass. n. 9686/2020) che il credito relativo al mantenimento dei figli è "propriamente alimentare" perché presuppone uno stato di bisogno strutturale; mentre il mantenimento del coniuge non ha la stessa struttura, nascendo (non necessariamente dallo stato di bisogno, ma) dal diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, quand'anche attenuato per la separazione.

Tale conclusione, attinta per l'assegno in sede di separazione, impone di escludere l'automatico riconoscimento di un'integrale natura alimentare all'assegno divorzile, il quale ha - notoriamente - funzione e presupposti differenti rispetto al primo.

Nel solco tracciato dalla suddetta sentenza, occorre qui ribadire che l'assegno divorzile per il coniuge è un «minus» rispetto al credito alimentare propriamente detto, poiché la sua funzione è legata al "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" e non solo alle "primarie esigenze di sopravvivenza".

La statuizione del Tribunale di Arezzo viola l'art. 2751 n. 4 c.c. non solo per l'omessa limitazione temporale (ultimi tre mesi), ma anche per l'erronea parificazione dell'intero assegno divorzile al credito alimentare e, per di più, per un tempo futuro indefinito. Come per l'appunto chiarito da Cass. n. 9686/2020 in tema di assegno in esito a separazione dei coniugi, l'assegno di mantenimento del coniuge vanta un perimetro più esteso rispetto agli alimenti, essendo parametrato al tenore di vita matrimoniale e non solo allo stato di bisogno. Pertanto, il riconoscimento del privilegio generale sui mobili presuppone uno scrutinio rigoroso volto a isolare l'eventuale quota meramente

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

alimentare dalle componenti dell'assegno preordinate a scopi solidaristici più ampi, accertamento oltretutto completamente omesso nella sentenza impugnata.

In estrema sintesi il Giudice dell'opposizione non poteva limitarsi a leggere la sentenza di divorzio per assegnare le somme e per di più integralmente in via privilegiata, dovendo invece pretendere la prova della natura strettamente alimentare del credito vantato dalla

Così non operando, ha violato il dettato dell'art. 2751 n. 4 c.c. nella parte in cui ha riconosciuto il rango privilegiato all'intero credito di mantenimento vantato dalla senza operare la necessaria distinzione temporale e senza accertare quali specifiche mensilità (entro il limite trimestrale) fossero rimaste insolute.

4. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione originariamente proposta da Miria

L'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione in favore di Fedaia SPV s.r.l. deve pertanto considerarsi valida ed efficace.

In definitiva, il ricorso è deciso sulla base dei seguenti principi di diritto:

-in relazione alla natura del giudizio:

<<L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato; ne consegue che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi (nella specie, l'assegnazione delle somme pignorate), spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c.>>;

- in relazione al requisito della liquidità (499 e 474 c.p.c.):

<<In sede di espropriazione presso terzi, l'intervento del creditore che vanti un assegno di mantenimento è condizionato, ai fini

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

della partecipazione alla distribuzione, alla tempestiva quantificazione delle mensilità già scadute e non pagate; in difetto di tale determinazione entro l'udienza di assegnazione, il credito deve considerarsi illiquido e non può concorrere al ricavato, né la natura privilegiata dello stesso ex art. 2751 n. 4 c.c. (limitata alla parte meramente alimentare e agli ultimi tre mesi) esime il creditore dall'onere di specificare l'esatto ammontare del credito già esigibile>>.

- in relazione alla natura del privilegio (2751 n. 4 c.c.):

<<Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751, n. 4, c.c. non copre indistintamente l'assegno divorzile in favore del coniuge, il quale ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispetto al credito alimentare propriamente detto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell'assegno, restando il privilegio comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi>>

5. Le spese del grado di merito e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale di Miria e Raffaello nulla va disposto, invece, quanto al rapporto processuale tra ricorrente (originario creditore procedente) e terzo pignorato, litisconsorte meramente processuale e che non ha qui assunto alcuna contrapposizione all'odierna ricorrente.

P. Q. M.

La Corte:

- accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza;

- decidendo nel merito, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Mira

- condanna Miria e Raffaello in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della società ricorrente:

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 6919/2024
Numero sezionale 1905/2026
Numero di raccolta generale 18230/2026
Data pubblicazione 06/06/2026

a) delle spese del grado di merito, che liquida in complessivi € 5.261 per competenze, oltre alle spese generali in misura del 15% di legge, ad I.V.A. e C.P.A., come per legge; nonché

b) delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d